

**Area Tecnico-Scientifica**  
**Area Ricerca e Informazione**  
Via Matteotti, 27  
35137 Padova Italy  
Tel. +39 049 8767610-633  
Fax +39 049 8767670  
e-mail: ats@arpa.veneto.it  
ari@arpa.veneto.it

<b>ORDINE DEGLI ARCHITETTI</b> <b>PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI</b> <b>DELLA PROVINCIA DI VERONA</b>
Protocollo N° ..... 1767 .....
Data ..... 10 MAG 2011 .....

Padova, 06/05/2011

Prot. n. 0054527



- **Agli ordini degli Ingegneri delle Province del Veneto**
- **Agli Ordini degli Architetti delle Province del Veneto**
- **Ai Collegi dei Periti Industriali delle Province del Veneto**
- **Agli Ordini dei Geometri delle Province del Veneto**
- **CUP Veneto**
- **AI FOIV – Federazione Regionale Ingegneri del Veneto c/o VEGA**

**Loro Indirizzi**

**Oggetto: Elenco regionale dei tecnici competenti in acustica, riferimenti normativi e attività in capo all'Arpav.**

Con la presente si forniscono alcune indicazioni in merito alle competenze assegnate dalla Regione del Veneto all'Arpav relative alla gestione dell'Elenco di cui all'oggetto.

La Legge n. 447 del 1995 definisce il tecnico competente in acustica come quella figura professionale idonea ad effettuare le verifiche strumentali, ad accertare l'ottemperanza dei limiti normativi, redigere i piani di risanamento acustici e svolgere le relative attività di controllo.

L'aspirante tecnico deve presentare istanza di inserimento all'Elenco alla Regione di residenza comprovante l'aver svolto - per un certo periodo di tempo e in modo non occasionale - attività nell'ambito dell'acustica ambientale; l'attività in questione si concretizza attraverso percorsi lavorativi in affiancamento a professionisti già in possesso della suddetta qualifica.

La Legge Regionale n. 11 del 13.04.2001 ha attribuito la funzione di formare e di tenere aggiornato il suddetto Elenco all'Arpav che - con propria Deliberazione (rif. DDG n. 571 del 21.07.2003 aggiornata con DDG n. 52 del 13.02.2008) - ha definito le modalità di riconoscimento

della figura di tecnico competente in acustica ai sensi dell'art. 2 comm. 6, 7 e 8 della Legge n. 447 del 1995.

La Deliberazione fornisce le indicazioni per predisporre gli atti formali e gli elaborati tecnici da allegare alla richiesta di iscrizione all'Elenco da trasmettere all'Arpav. L'analisi documentale in capo all'Arpav prevede una prima fase di verifica rispetto alla congruità degli elementi formali e una seconda fase di verifica rispetto al contenuto tecnico scientifico che consenta di accertare i presupposti in ordine i) alla non occasionalità delle prestazioni svolte e ii) alla natura degli argomenti trattati.

Generalmente gli elaborati tecnici - sviluppati dal candidato in affiancamento ad un tecnico competente già abilitato - consistono nella documentazione di impatto acustico prodotta dai gestori/proprietari di attività/infrastrutture ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447 del 1995 su richiesta del comune; trattasi dunque di un elaborato appartenente al gestore/proprietario della attività/infrastruttura tipicamente depositato in comune ed eventualmente presso l'ente di controllo.

I suddetti elaborati tecnici - sviluppati sulla base di criteri provenienti dalla normativa nazionale e regionale - acquistano un forte carattere specialistico che non ne consente una efficace riduzione o sintesi e dunque - sulla base delle necessità istruttorie - Arpav ne richiede copia integrale. La disponibilità della copia integrale di tutti gli elaborati rimane dunque condizione indispensabile per avviare il procedimento di qualificazione.

Volendo chiarire il contesto di competenza si precisa che Arpav effettua l'attività istruttoria sugli elaborati tecnici pervenuti verificandone la correttezza rispetto alle indicazioni della legge e della normativa tecnica ed esaminandone la completezza in ordine a quanto previsto dalla DDG n. 52 del 13.02.2008, indipendentemente dalle eventuali criticità acustiche poste in evidenza nelle conclusioni degli elaborati. In altre parole l'analisi documentale è unicamente contestuale al procedimento di qualifica professionale.

E' opportuno fornire il suddetto chiarimento in riferimento alle problematiche che potrebbero svilupparsi in ordine alla trasmissione all'Arpav di elaborati tecnici riportanti informazioni o dati ambientali specifici del procedimento.

Risulta altresì appropriato richiamare il fatto che le procedure Arpav - di pubblico dominio e depositate on line - possono essere visualizzate dal candidato prima dell'avvio della istanza di iscrizione e dell'eventuale percorso con professionisti già abilitati.

Distinti saluti.

Il Direttore Tecnico  
*Ing. Sandro Boato*